

REGOLAMENTO INTERNO DEL PORTO TURISTICO DI CORNASOLA IN LOVERE

Art. 1

Il presente regolamento ha per oggetto le norme di esercizio del Porto lacuale Cornasola in Lovere. Esso vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, i beni e tutte le infrastrutture un esso ricomprese.

Art. 2

Il presente regolamento è integrato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice della navigazione in quanto applicabili.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 3

Il presente regolamento potrà essere integrato, modificato ed aggiornato anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari. Le suddette varianti dovranno essere approvate dalla Amministrazione Comunale di Lovere e sottoposte all'Autorità competente, nell'ambito del periodo di durata della concessione.

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Art. 4

L'amministrazione del porto è assicurata dal Comune di Lovere, mediante una "Direzione del Porto", creata a cura della Società di gestione "L'Ora di Lovere srl.". Detto organo è composto da un Delegato nominato dalla Società di gestione ed assistito da personale all'uopo incaricato. Gli uffici della Direzione sono nell'ambito del porto.

Art. 5

La Direzione di cui all'Art. 4 vigilerà affinché siano rispettate le norme generali previste dalla legislazione vigente e quelle del presente regolamento. A tal fine il personale della direzione potrà impartire disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito del porto. Eventuali violazioni delle norme o l'inosservanza delle disposizioni impartite sarà comunicata alla direzione per i necessari interventi.

Art. 6

La Direzione vigila su tutta la organizzazione portuale ed ha potestà di controllo sia sui natanti che sulle persone e su tutte le infrastrutture locali e quant'altro nell'ambito del porto turistico.

Art. 7

Le infrazioni rilevate ai sensi del precedente art. 5 saranno dalla Direzione comunicate alla autorità competente. Senza pregiudizio dei provvedimenti eventualmente presi dalla autorità competente, la Direzione potrà adottare provvedimenti di tipo regolamentare a carico dell'utente fino all'allontanamento del natante. La sanzione dell'allontanamento del natante potrà essere irrogata solo in ipotesi di violazioni gravi e reiterate contemplate dal C.N. approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327 e dal Regolamento N.I. approvato con D.P.R. 28.06.1949 n. 531. I contravventori al presente regolamento saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, ai sensi degli art. 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327.

Art. 8

La Direzione del porto provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite mediante affissioni del presente regolamento negli uffici della Direzione od in apposite bacheche collocate nel porto turistico. Potrà anche adottare, ove opportuno, forme di pubblicità ulteriori. Gli utenti ed i frequentatori, a qualsiasi titolo, del porto sono tenuti all'osservanza di tutte le norme di regolamento e prescrizioni eventualmente impartite dal personale. Per il costante miglioramento dei servizi predisposti nel porto turistico, la Direzione procederà a comunicazioni, informazioni e raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare il comportamento degli utenti.

Art. 9

E' fatto assoluto divieto di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio dell'approdo o predisposte dalla Società di gestione.

Nell'ambito dell'approdo sono consentite le sole operazioni commerciali connesse con i rifornimenti, il rimessaggio e le riparazioni dei natanti ed i ristori dei diportisti.

Art. 10

Il porto turistico di Cornasola consente l'attracco di n. 305 natanti di cui 279 ad ormeggi riservati e 26 ormeggi di transito e pubblico utilizzo.

Gli ormeggi riservati verranno assegnati dalla Società di gestione "L'Ora di Lovere srl" per una durata di uso massima biennale decorrente dall' 1 gennaio 2001 e con termine al 31 dicembre del secondo anno.

L'assegnazione sarà rinnovabile compatibilmente con l'eventuale graduatoria di cui al comma successivo.

Ove e quando le domande di posti barca superassero la disponibilità del Porto Cornasola, rendendo pertanto necessario utilizzare criteri di priorità. L'assegnazione e la riassegnazione alle scadenze successive verrà effettuata in base ad una graduatoria compilata dalla stessa Società di gestione secondo criteri di trasparenza analoghi a quelli stabiliti nella delibera G.R. 24.5.1996 n. 6/13442 che verranno pubblicati con affissioni nei locali della Direzione del Porto.

Gli ormeggi sono divisi in diverse categorie di spazio acqueo a secondo del tipo di imbarcazione che vi può essere ammesso.

Le categorie sono distinte come segue:

- posto barca per imbarcazioni fino a mt. 4: posti n. 25
- posto barca per imbarcazioni fino a mt. 6: posti n. 95
- posto barca per imbarcazioni fino a mt. 8: posti n. 110
- posto barca per imbarcazioni fino a mt. 10: posti n. 26
- posto barca per imbarcazioni fino a mt. 12 e oltre: posti n. 23

A migliore identificazione viene allegata al presente regolamento planimetria con la disposizione e la numerazione dei posti.

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento dei porti turistici di interesse sovracomunale approvato dalla Regione Lombardia il 10% dei posti complessivamente considerati sono destinati a:

- 1) - natanti in transito o in difficoltà;
- 2) - natanti di servizio o di sorveglianza;
- 3) - natanti che si trovano in stato di necessità, ritenuto tale dall'Ente concedente (Regione Lombardia).

La disposizione di questi posti è evidenziata con il colore giallo sulla planimetria allegata al presente regolamento.

E' inoltre riservata un'apposita area della banchina per imbarcazioni in sosta per lavori di solo allestimento.

Art. 11

Fatti salvi i poteri dell'Autorità della Navigazione interna, il Comune di Lovere e la società di gestione "L'ora di Lovere srl" sono tenuti ad avvalersi dei Vigili Urbani per l'opera di sorveglianza e di prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi all'interno del porto.

Art. 12

In corrispettivo per l'uso del posto barca e la funzione dei servizi la società di gestione del porto "L'Ora di Lovere srl" riscuoterà canoni secondo tariffe giornaliere, quindicinali, mensili o annuali per ogni categoria di ormeggio, approvate dalla Regione su proposta del Comune stesso e della Società di gestione.

Le tariffe annuali sono stabilite negli importi di seguito specificati e verranno aggiornate ogni due anni in base agli indici ISTAT:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Posto per barca fino a 4 metri | L. 1.000.000 |
| Posto per barca fino a 6 metri | L. 1.500.000 |
| Posto per barca fino a 8 metri | L. 2.000.000 |
| Posto per barca fino a 10 metri | L. 2.500.000 |
| Posto per barca fino a 12 metri | L. 3.000.000 |

Per i catamarani e per le imbarcazioni speciali di larghezza superiore alla media la tariffa viene proporzionata allo spazio acqueo occupato effettivamente e potrà essere quindi raddoppiata ove l'occupazione dello spazio delimitato dai due fingers sia tale da rendere impossibile l'ormeggio di una seconda imbarcazione.

Le tariffe mensili e quindicinali nei periodi dell'anno da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre corrispondono ad una quota frazionaria proporzionale annuale pari rispettivamente ad 1/12 e 1/24.

Nel periodo da maggio a settembre tale quota frazionaria è invece raddoppiata e sarà pari rispettivamente a 1/6 e 1/12 della tariffa annuale.

La tariffa giornaliera, in considerazione della forte incidenza delle prestazioni comunque necessarie per l'ormeggio e le registrazioni, è stabilita negli importi del quadro seguente:

Tariffe giornaliere espresse in migliaia di Lire

| Lungh.naviglio (categorie) | TARIFFE | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | dall' 1/5 al 30/9 | altri periodi |
| 4 | L. 15 | L. 8 |
| 6 | L. 20 | L. 10 |
| 8 | L. 25 | L. 15 |
| 10 | L. 30 | L. 20 |
| 12 | L. 35 | L. 25 |

Art. 13

I servizi portuali di cui sopra comprendono:

- a) assistenza alle operazioni di ormeggio, disormeggio delle unità di navigazione ed approntamento delle necessarie attrezzature, ivi comprese catenarie, corpi morti, gavitelli e fingers;
- b) erogazione di acqua ed energia elettrica;
- c) servizio antincendio;
- d) illuminazione pubblica della marina e dei moli;
- e) stazione radio di soccorso

Art. 14

Nel porto possono di norma attraccare, ormeggiare o stazionare le imbarcazioni in regola con le prescrizioni tecniche ed amministrative le cui dimensioni e caratteristiche siano compatibili con la struttura e la funzione del porto e dei singoli posti barca anche ai fini della sicurezza e della manovrabilità.

Art. 15

L'entrata in porto è sempre consentita alle imbarcazioni in situazioni di difficoltà o di grave emergenza.

E' comunque vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo, davanti alle scalette di approdo, ai pontili e alle banchine.

E' altresì vietato usare gli impianti portuali per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati. E' anche vietato abbandonare imbarcazioni nell'ambito del porto.

Art. 16

La sosta delle imbarcazioni negli ormeggi pubblici non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 48 ore, a meno di piena disponibilità di tali ormeggi e dietro autorizzazione della Direzione.

Art. 17

Il posto di ormeggio che ogni natante occupa è stabilito dalla Direzione del porto.

Art. 18

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni superiori per larghezza o lunghezza a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio. Per gli ormeggi destinati ad uso pubblico in caso di inosservanza della prescrizione di questo comma si provvederà alla rimozione a spese dell'inadempiente.

Per gli ormeggi riservati, salvo più gravi provvedimenti che possono essere adottati dalla Direzione, questa provvederà, in caso di violazione della prescrizione di cui al comma 1, a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese dell'inadempiente a carico del quale graveranno tutte le ulteriori spese necessarie per l'ormeggio altrove del natante.

Chiunque occupi anche per pochi minuti l'ormeggio riservato assegnato ad altri o ingombri con l'imbarcazione i canali di accesso o altro spazio del bacino portuale, è obbligato al pagamento del doppio della tariffa giornaliera prevista per la categoria del posto barca.

Art. 19

Ai fini dell'assistenza eventuale e delle eventuali responsabilità connesse, l'utente che si assenti per un periodo superiore a 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione indicando data e ora di partenza, località del trasferimento ed ora prevista di ritorno.

L'avviso deve darsi anche in caso di rientro oltre le ore 21.00.

Art. 20

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione che potrà disporre movimento e spostamento degli ormeggi, se necessario per l'emergenza, o

particolari necessità connesse con l'attività dell'approdo.

In caso di assenza del proprietario o dei dipendenti o di rifiuto degli stessi la Direzione potrà procedere direttamente con proprio personale.

Le imbarcazioni dovranno tenere velocità ridotta nell'ambito dell'approdo comunque non superiore a 2 nodi.

Art. 21

E' vietato, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte, essendo responsabili dei danni arrecati a quelle di uso generale.

Le catenarie e i cavi autoaffondanti predisposti dalla Società devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto.

E' fatto divieto di avvolgerli alle bitte e alle galloce di bordo. Ogni utente assicurerà un cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. L'attacco ai fingers avverrà secondo le modalità indicate dal personale del porto.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione in relazione al modo in cui essa è stata ormeggiata.

E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.

Art. 22

E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'approdo sia in acqua che sulla banchina, sui moli o sui pontili. Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali l'approdo è dotato. Per i rifiuti liquidi così come per le esigenze personali devono essere usate le apposite installazioni o, secondo i casi, i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di apposite attrezzature per raccogliere i liquami di bordo. Durante la permanenza in porto è vietato l'uso del wc di bordo.

Potrà essere imposta alle imbarcazioni che sostano la presenza a bordo di installazioni o contenitori.

Art. 23

E' vietato ingombrare le banchine, i moli e i pontili.

Art. 24

Tutte le imbarcazioni che utilizzano l'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento. La Direzione si riserva la possibilità di effettuare verifiche ove necessario.

Art. 25

Nelle acque dell'approdo e della imboccatura del porto sono vietate la balneazione, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo.

E' comunque vietato eseguire opere di calafatura e verniciatura senza richiedere autorizzazione e al di fuori delle zone attrezzate e rispondenti ai requisiti fissati dalle competenti Autorità Sanitarie.

Art. 26

All'interno del porto gli animali domestici sono ammessi solo per il tempo necessario all'imbarco e sbarco, dovranno comunque essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare che gli animali possano arrecare molestia o disagio agli utenti e lordare banchine e pontili. I cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio.

Art. 27

Sono vietate, nel caso di manovra di entrata e di uscita dal porto delle imbarcazioni, condotta e modalità di esercizio pericolose.

In caso di avaria dei motori ausiliari l'utente dovrà richiedere l'intervento dei mezzi portuali di ausilio allestiti dalla Direzione.

Art. 28

Ogni natante ormeggiato dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora gli agenti della vigilanza dell'approdo constatino che un natante è in abbandono o rischia di affondare avvertono il proprietario o il guardiano nominato, perché elimini gli inconvenienti fissando un termine perentorio, scaduto il quale il natante sarà tratto in secca a spese e rischio del proprietario salva ogni altra azione nei suoi confronti.

Art. 29

Qualora un natante affondi dentro l'approdo, avamposto, o nelle vicinanze di questo il proprietario o possessore o guardiano nominato sono obbligati alla rimozione ed allo smantellamento del relitto, dopo aver ottenuto l'approvazione della Direzione del porto

Art. 30

Nel caso che l'Amministrazione disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori a mezzo di palombari o sommozzatori, la Direzione dell'approdo disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento dei natanti avverrà fuori dai segnali suddetti.

Art. 31

Varo, alaggio, riparazione, ecc. dei natanti nella cinta portuale sono autorizzati soltanto nelle zone appositamente destinate per tale uso. E' severamente vietato passare o sostare nelle zone di manovra dei mezzi di traino o sollevamento evidenziati da appositi cartelli, salvo specifico permesso della Direzione del porto. La Società di gestione non può in nessun modo e per nessuna ragione essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno di qualsivoglia natura occorso alle persone in sosta o transito nelle zone sopramenzionate. I cantieri navali, i circoli nautici, ecc., sono obbligati a rispettare il presente regolamento e non potranno in alcun modo ingombrare le strade di accesso al porto, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti, previa espressa autorizzazione della Direzione del porto. La Direzione stessa vigilerà e controllerà le operazioni di cui sopra, ove è il caso, darà le opportune disposizioni, alle quali è obbligatorio attenersi.

Art. 32

Il proprietario, l'equipaggio o il guardiano di un natante non può rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Art. 33

Nell'ambito del porto sono proibiti i giochi in genere, in particolare giochi con il pallone e altre attività che possano recare molestia agli utenti. Similmente è proibito utilizzare i mezzi mobili della Società se non per gli usi cui sono destinati.

E' inoltre vietato nel modo più assoluto disturbare la quiete pubblica con schiamazzi, riproduttori fonici, radio e TV.

E' vietato il lavaggio delle autovetture sulle banchine.

Art. 34

Tutti i natanti che utilizzano l'approdo dovranno essere assicurati per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione dell'approdo che potrà richiedere l'integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione dell'approdo potrà negare l'accesso nell'ambito dell'approdo stesso.

Art. 35

La Società di gestione non potrà essere ritenuta solidalmente responsabile per i danni causati da terzi ed a terzi da coloro che utilizzano gli ormeggi.

La Società non risponde di eventuali furti nell'ambito dell'approdo o a bordo delle imbarcazioni o parte di esse o danni arrecati a persone o cose da soggetti che non siano propri dipendenti.

I proprietari delle imbarcazioni sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre imbarcazioni.

Art. 36

La Direzione potrà impartire disposizioni particolari per l'utilizzo anche dei posti riservati ed in genere per le attività portuali in occasione di manifestazioni sportive di particolare rilevanza.

TRAFFICO VEICOLARE

Art. 37

L'accesso veicolare all'interno del porto è consentito a coloro che vi sono autorizzati, in ragione della disponibilità dei posti barca e/o posti macchina.

L'accesso è consentito a tutti gli utenti ai quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi o materiali, sia stato concesso specifico permesso temporaneo dalla Direzione, che provvederà anche a fornire istruzioni ed indicazioni per raggiungere il punto di sosta più adatto allo scarico di persone o bagagli.

Art. 38

Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate.

Conseguentemente lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo alla immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

Art. 39

La rimozione forzata di cui ai presenti articoli sarà effettuata senza preavviso alcuno dalla Direzione con proprio personale, mediante trasporto in area all'uopo destinata a spese del proprietario.

Art. 40

E' proibito salire sui pontili per qualsiasi evenienza, con autovetture, motorini e biciclette.

Art. 41

Per i titolari degli ormeggi riservati, la Direzione a mezzo degli appositi impianti curerà la fornitura all'utente di ciascun ormeggio dell'acqua potabile e dell'energia elettrica, così come avrà cura di mantenere in perfetta efficienza e in stato di decoro i pontili, gli impianti di distribuzione dei servizi, i locali dei servizi igienici e tutte le aree e le attrezzature di uso comune, ivi compresi piazzali, parcheggi e giardini. L'uso di acqua ed energia elettrica avverrà senza maggiorazione ove il consumo sia mantenuto entro limiti di uso del normale diporto nautico. La Direzione si riserva di chiedere la rifusione del maggior consumo ove l'utente usi la barca come abitazione per periodi lunghi o per effettuare lavori diversi dalla ordinaria manutenzione.

In caso di mancato pagamento da parte degli utenti dei corrispettivi per i succitati servizi la Direzione del porto avrà il diritto di sospendere la somministrazione delle forniture fino all'adempimento da parte dell'utente.

Art. 42

Per la fornitura di carburanti e affini, nonché per le prestazioni di conforto, per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti.

Nessuno dei servizi che vengono resi direttamente dalla Direzione potrà essere effettuato da chicchessia sui natanti ormeggiati nel porto. Tuttavia la Direzione potrà autorizzare aziende specializzate ad operare nell'ambito portuale, iscrivendole in apposito registro presso la Direzione dell'approdo. Tali aziende dovranno, a titolo di rimborso spese di registrazione, controllo, sicurezza ed ecologia, versare le tariffe da questa stabilite.

E' vietato l'ingresso nell'ambito dell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento e di lavoro salvo espressa autorizzazione della Direzione.

NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

Art. 43

La Direzione ha cura di predisporre una propria organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato.

In tali circostanze la direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite. Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1)- in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve avvisare immediatamente la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quante si trovino in luogo;
- 2)- prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore;
- 3)- ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4)- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;

5)- il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti esistente nel porto; è assolutamente vietato, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc. ...) l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;

6)- i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;

7)- gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;

8)- in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi immediatamente quanto possibile per lottare contro le fiamme, avvisando, nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio e, se possibile, anche il telefono; in particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dall'approdo.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 18/12/2000

